

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 5/2022

ESTREMI

PUBBLICA UDIENZA 31.03.2022, PRES. M. CASSANO, REL. S. DOVERE, EST. S. DOVERE, RIC. SAVINI, PG, D. FIMIANI (DIFF.), RG N. 2519/2021

QUESTIONE CONTROVERSA

Se, in tema di reati contravvenzionali, la Corte di cassazione possa applicare la corretta diminuzione della metà prevista per un reato contravvenzionale, giudicato con rito abbreviato, non disposta dal giudice di merito, pur se la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello, ma unicamente con il ricorso per cassazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. pen., artt. 442, 606, comma 3.

SOLUZIONE ADOTTATA

Negativa.

Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuzione, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso.

* Consigliere della Corte di cassazione